

IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza della X S.p.A. con sede legale in -----, presentata al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione regionale della ----- dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'articolata operazione comprendente una scissione parziale, un conferimento di ramo di azienda e cessioni di rami di azienda.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data ----- ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza e dalla documentazione allegata:

la società istante è a capo di un Gruppo comprendente varie società per azioni svolgenti attività bancaria e finanziaria e relative attività strumentali;

nell'attuale contesto di mercato, dopo un iniziale progetto di assorbimento nella Capo-Gruppo della società - la Y - ove è attualmente concentrata l'attività di credito a medio e lungo termine, le linee strategiche del Gruppo si sono orientate su due obiettivi di riorganizzazione fra loro coordinati: a) la razionalizzazione e concentrazione delle attività di "securities services", vale a dire di custodia ed amministrazione di titoli e fondi, attualmente gestite in modo frazionato da alcune società del Gruppo; b) la "riconversione" della sopra citata Y in società deputata alla cura delle predette attività di securities services, in luogo della sua incorporazione nella Capo-Gruppo;

attualmente le principali attività di Y concernono i crediti a medio/lungo termine a favore delle imprese, i crediti speciali ed agrari ed il *project finance*, vale a dire la consulenza alle imprese in materia finanziaria e di strategia industriale;

quanto, invece, alle attività di securities services, come accennato, esse sono oggi svolte frazionatamente, sia direttamente dalla Capo-Gruppo X, mediante una propria unità operativa denominata «Global Investor Services», sia da altre società del Gruppo: la ***, la &&& e la §§§;

il progetto iniziale prevedeva la fusione per incorporazione di Y nella Capo-Gruppo ed il conferimento ad altre società del Gruppo dei (suoi) rami d'azienda relativi alle attività di credito a medio/lungo termine per le imprese, di credito speciale ed agrario e di *project finance*; si è, però, poi preferito programmare il mantenimento di Y, per utilizzarla come soggetto nel quale concentrare il settore dei securities services, essendo una società già dotata di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;

le ragioni economiche dell'operazione sono costituite dalle seguenti finalità:

- far continuare a svolgere le attività creditizie a medio e lungo termine e quelle per il credito speciale ed agrario ad altre società del Gruppo che già le esercitano, con dimensioni e volumi maggiori rispetto ad Y, arricchendo, peraltro, tali società «del patrimonio di esperienze, sistemi e procedure» vantato da Y;

- separare dall'attività creditizia l'attività di "project finance" pure attualmente esercitata da Y, facendola confluire in una società di nuova, apposita costituzione;

- razionalizzare e concentrare in capo ad un unico soggetto le attività di *securities services*, sia per ridurre i costi, mantenendo invariati o innalzando i livelli di servizio, sia per poter presentarsi sul mercato europeo con dimensioni e condizioni organizzative e funzionali maggiormente adeguate a quelle dei soggetti già operanti in tale scenario ed idonee in vista di un'eventuale cessione di questo settore di *business*;

gli atti da porre in essere per realizzare l'operazione sono:

- una scissione parziale di Y, attraverso la quale scorporare da questa le attività di credito a medio/lungo termine per le imprese, di credito speciale ed agrario e di *project finance*, con gli elementi patrimoniali ad esse riconducibili, trasferendo le attività di credito in capo a K ed il *project finance* in capo ad una società finanziaria di nuova costituzione (Z); tale scissione avverrebbe a valori di libro, senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze né emersione di avanzi o disavanzi di scissione;

- cessione di rami d'azienda, per scorporare da Y le attività residuali e attribuirle, separatamente, a tre altre società del Gruppo: l'attività amministrativo-contabile a &&&, l'attività immobiliare a \$\$\$ e l'attività informatica a §§§; tale cessione avverrebbe «a titolo oneroso con realizzo delle eventuali plusvalenze o minusvalenze fiscali e con emersione dell'eventuale avviamento»;

- conferimento a Y da parte della Capo-Gruppo X del ramo d'azienda riguardante i *securities services*, denominato «Global Investor Services», con contestuale aumento del capitale sociale della prima (conferitaria), interamente assegnato alla seconda (conferente); il conferimento avverrebbe a valori di libro ed in neutralità fiscale *ex art. 176* tuir;

- cessione a Y da parte di &&& e di *** dei rispettivi rami d'azienda relativi alle attività di *securities services*; tali cessioni avverrebbero a titolo oneroso, a valori di mercato, con realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscali;

rimarrebbero escluse dal processo di concentrazione soltanto le attività di fornitura di servizi informatici relativi ai *securities services*, che resterebbero in capo a §§§;

in vista dell'operazione Y muterebbe la propria denominazione in -----;

a seguito dell'operazione, ove non si ritenesse di proseguire all'interno del Gruppo le attività di *securities services* ormai concentrate in capo a Y→----- (se del caso attraverso una *joint venture*), potrebbe essere attuata da X una cessione delle partecipazioni in Y→-----; tale cessione «verosimilmente» fruirebbe del regime di esenzione fiscale della c.d. *participation exemption*, sussistendone i presupposti di cui all'art. 87 tuir, e nell'istanza si segnala, al riguardo, il disposto dell'art. 176, co. 3, tuir, secondo il quale «Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.»;

condizione preliminare dell'operazione è l'acquisito da parte di X della residua quota (3,9%) di capitale sociale di Y ancora in mano di azionisti di minoranza: in caso di mancata realizzazione di tale acquisto si tornerebbe al progetto originario, i cui passaggi fondamentali sarebbero costituiti dall'incorporazione di Y in X e nella concentrazione delle attività di *securities services* in una società bancaria di nuova costituzione.

Vista la deliberazione in data 15 dicembre 2005, con cui è stato attribuito alla società istante un termine di sessanta giorni per un'integrazione istruttoria, finalizzata a colmare talune lacune espositive e documentali riscontrate nell'istanza in ordine ai profili economico-fiscali della complessa operazione.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Rilevato che la società istante, con lettera pervenuta al Comitato in data -----, ha tempestivamente fornito alla richiesta di integrazione istruttoria un riscontro analitico (con ampia allegazione documentale), dal quale si ricavano - oltre alla dimensione complessiva dell'operazione sul piano economico e fiscale - i seguenti specifici elementi:

la composizione del patrimonio netto della società scissa, con specificazione dell'ammontare del capitale sociale, degli utili e delle riserve in sospensione di imposta;

l'insussistenza di perdite fiscali in capo alle società coinvolte nell'operazione, salvo che per la Capo-Gruppo, che nell'esercizio 2004 ha conseguito perdite fiscali, compensate, tuttavia, nell'ambito del consolidato di gruppo;

la compatibilità del valore del ramo aziendale oggetto del conferimento da X a Y, ipotizzato ai fini dell'aumento del capitale sociale di quest'ultima, con quello emergente dalla perizia di stima formulata ai sensi degli artt. 2343 e 2440 c.c.;

le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle varie cessioni di rami d'azienda, con distinzione fra il piano civilistico e quello fiscale (si può solo notare, al riguardo, che, verosimilmente per un errore materiale, il verbale del Consiglio di amministrazione di &&& in data 26 luglio 2005 riportato in allegato 8 non corrisponde all'operazione di cessione alla quale dovrebbe riferirsi);

la finalità di evitare alterazioni della struttura del Gruppo, dal punto di vista dei rapporti di partecipazione al capitale delle società, come ragione della diversità degli schemi negoziali utilizzati: la scissione parziale di Y in favore di K e di Z non incide sul rapporto di controllo nei confronti di queste ultime due da parte della Capo-Gruppo; analogamente, il conferimento di ramo d'azienda da X a Y non fa altro che attribuire l'aumento di capitale della seconda alla mano della prima, già controllante; quanto, infine, alle cessioni di rami d'azienda (fiscalmente rilevanti, a differenza della scissione e del conferimento aziendale), esse consentono di non incidere sui pacchetti azionari e, quindi, di mantenere l'attuale grado di controllo da parte della Capo-Gruppo sulle società coinvolte nell'operazione, diversamente da quel che sarebbe avvenuto se si fosse dato luogo a conferimenti;

l'effettività, sul piano dei dati di bilancio, della preminenza dei volumi d'affari di K (beneficiaria della scissione quanto ai vari settori di attività creditizia) rispetto a quelli di Y;

la puntualizzazione in ordine al numero di società (due e non tre) interessate come beneficiarie della scissione parziale di Y;

l'assoluta esclusione di prospettive di cessione a terzi delle partecipazioni nelle due società (K e Z) beneficiarie della scissione parziale di Y, in considerazione del loro ruolo fondamentale per le attività ed i risultati del Gruppo;

l'avvenuta opzione per il "consolidato nazionale" da parte di tutte le società coinvolte nell'operazione, con positività di imponibile IRES in relazione al periodo di imposta 2004 (tranne che per la Capo-Gruppo, che ha imponibile negativo).

Considerato che, alla luce delle informazioni e precisazioni fornite:

risulta, per alcuni aspetti, l'orientamento della complessa operazione verso vantaggi di ordine fiscale: così, ad esempio, il ricorso allo schema della cessione (in luogo della

scissione) per lo scorporo di alcuni dei rami di azienda di Y (attività amministrativo-contabile e attività informatica) sembra collegato all'emersione di minusvalenze fiscali, a loro volta conseguenti alla determinazione di un corrispettivo civilistico - computato senza valore di avviamento - pari ad 1 euro, mentre, per converso, la scissione appare utilizzata per lo scorporo di rami aziendali la cui cessione avrebbe potuto dar luogo a plusvalenze fiscalmente rilevanti;

non emergono, tuttavia, profili di incongruenza in ordine alle ragioni economiche illustrate nell'istanza, che paiono obiettivamente valide nella loro finalizzazione ad un'articolata redistribuzione delle attività nell'ambito del Gruppo, secondo finalità e strategie economico-impresariali;

gli schemi negoziali utilizzati appaiono, inoltre, pertinenti ed adeguati rispetto agli obiettivi perseguiti, al di là dei risvolti fiscali vantaggiosi, e non si profila, allo stato, il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo;

l'operazione in esame non presenta, dunque, elementi rilevanti nella prospettiva dell'elusività, che è l'unica suscettibile di valutazione in questa sede.

Per quanto precede il Comitato esprime il seguente

PARERE:

l'operazione in esame non presenta caratteri di elusività, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, salvo che in concreto vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza e nella documentazione integrativa, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone *ex post* un carattere elusivo.

Così deliberato in Roma, il 7 marzo 2006.

Deposito: 11 aprile 2006